

PARTE QUINTA – DEL PRESIDIO DELLE SOCIETA' E DEGLI ENTI PARTECIPATI

TITOLO I – FINALITA' E PRINCIPI DEL PRESIDIO

Art. 217 – Definizioni

1. In relazione ad alcuni termini tecnici utilizzati nel presente regolamento si assumono, per la loro applicazione, le seguenti definizioni:
 - a) governance: complesso di strumenti in grado di governare il processo di decentramento dei servizi comunali, rendendone effettivi l'attività di indirizzo ed il controllo;
 - b) unità specialistica: unità specialistica che opera in staff alla direzione operativa dell'ente; ad essa fanno capo le attività di analisi degli strumenti di controllo delle partecipazioni comunali e degli strumenti di controllo dell'efficienza per la formulazione di proposte agli organi politici;
 - c) comitato per la governance: organismo di interfaccia tra livello strategico dell'ente e struttura gestionale, che esamina le risultanze dell'attività di monitoraggio ed orienta le valutazioni di carattere strategico da riportare agli organi politici;
 - d) società "in house providing": società partecipata nei confronti della quale l'ente socio deve esercitare un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi dell'art. 113, comma 15, dell'ordinamento delle autonomie locali, o che possono essere affidatarie dirette di servizi strumentali all'attività dell'ente socio o di funzioni relative ad attività di competenza dell'ente socio;
 - e) società, aziende, enti o istituzioni controllati (nel testo abbreviati con la locuzione "società controllate" o "enti controllati"): organismi in cui vi sia almeno il 20 (venti) per cento di partecipazione da parte dell'ente socio o che da questi riceva, in via continuativa, una sovvenzione, in tutto o in parte continuativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle sue entrate (art 63, comma 1, dell'ordinamento delle autonomie locali).

Art. 218 – Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente codice di comportamento si propone di perseguire interessi pubblici e collettivi di rilevanza locale, tenuto conto di quanto stabilito dalle seguenti fonti primarie:
 - a) riforma del diritto societario, d.lgs. n. 6/2003, che prevede, all'art. 2497, responsabilità dirette per gli enti che esercitano attività di direzione e coordinamento di società;
 - b) d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;
 - c) T.U.E.L. n. 267/2000, che impone obblighi di vigilanza su tutte le partecipazioni comunali, e segnatamente l'art. 113 che, in particolare, richiede al Comune di esercitare un "controllo analogo" per l'affidamento dei servizi pubblici "in house".
2. Gli organismi partecipati dal Comune di Forlì ai quali si applica il presente codice sono elencati nell'allegato n. 3. Essi si distinguono in:
 - a) organismi aventi autonomia giuridica e gestionale, quali: (i) società di capitali anche in forma consortile; (ii) associazioni riconosciute; (iii) associazioni non riconosciute; (iv) fondazioni; (v) consorzi ex art. 31 T.U. n. 267/2000; (vi) aziende ex art. 114 T.U. n. 267/2000; (vii) agenzie pubbliche di emanazione regionale; (viii) aziende di servizi (ex IPAB);

- b) organismi aventi solo autonomia gestionale, quali: (i) istituzioni ex art. 114 T.U. n. 267/2000; (ii) agenzie ed associazioni intercomunali rette da convenzioni.

Art. 219 – Modalità di presidio

1. Le tipologie di controllo si articolano nel modo seguente:
 - a) controllo societario intendendosi come tale il controllo che si esplica nella fase di formazione dello statuto e dei suoi aggiornamenti, nella definizione del sistema di governance nell'ambito delle alternative consentite dal diritto societario, nella scrittura dei patti parasociali e dei patti di sindacato, nell'esercizio dei poteri di nomina degli amministratori e nella fissazione dei criteri di distribuzione delle deleghe;
 - b) controllo di efficienza attraverso il monitoraggio: (a) ex ante (piani industriali pluriennali, budget annuale); (b) concomitante (report periodici di carattere economico, finanziario, sulla qualità dei servizi erogati, sugli adempimenti contrattuali, ecc.); (c) ex post (verifica della gestione economico-finanziaria, valutazione degli standard qualitativi, valutazione sugli adempimenti contrattuali);
 - c) controllo di efficacia al fine di garantire il raggiungimento dello scopo o del fine (raggiungimento degli obiettivi, livello di soddisfazione dei cittadini e delle imprese; capacità del servizio di rispondere per qualità e quantità alla domanda, verifica degli standard previsti nei "contratti di servizio" e nelle "carte dei servizi");
 - d) controllo sul valore delle partecipazioni al fine di poter compiere scelte di investimento o disinvestimento.
2. Le modalità e l'intensità del presidio attuato mediante la governance si differenzia in relazione alla distinzione fra: (a) società, aziende, enti o istituzioni affidatari di servizi pubblici locali a loro volta suddivisi in: (i) organismi per i quali il controllo si esplica direttamente; (ii) organismi per i quali il controllo si esplica tramite agenzie di ambito territoriale superiore o tramite convezione fra più enti locali; (b) organismi di cui alla lettera (a) costituiti per l'espletamento di servizi strumentali all'attività dell'ente e per lo svolgimento di funzioni o attività di competenza comunale.
3. Le modalità e l'intensità del presidio attuato si differenziano inoltre in relazione alla distinzione fra: (i) mera o prevalente finalità di valorizzazione della partecipazione, nel qual caso assumono particolare rilievo le tipologie di controllo "di efficienza" e "sul valore"; (ii) prevalente finalità di raggiungimento di obiettivi predeterminati nella gestione di servizi pubblici o nella gestione di funzioni di interesse pubblico, nel qual caso assume particolare rilievo la tipologia di controllo "societario", "di efficienza" e "di efficacia".

Art. 220 – Modello di governance

1. Il modello di governance disciplina le relazioni con gli organi sociali della società o dell'ente partecipato; esso definisce un organico sistema di programmazione e controllo attraverso il quale il Comune può esercitare in modo efficace il proprio ruolo di indirizzo e controllo. A tal fine, nella definizione degli statuti sociali, gli organi comunali ed i rappresentanti del Comune assumono atti e comportamenti idonei ad introdurre le seguenti clausole di governance:
 - a) l'assemblea dei soci approva entro il 31 dicembre di ogni anno un budget per l'esercizio successivo e un piano industriale pluriennale contenente gli obiettivi di massima sulle attività e sulla situazione patrimoniale e finanziaria;
 - b) il consiglio di amministrazione trasmette ai soci, entro il 30 novembre di ogni anno, la proposta del budget per l'esercizio successivo e del piano industriale pluriennale;
 - c) il consiglio di amministrazione trasmette ai soci, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione

semestrale sullo stato di attuazione del budget;

- d) il consiglio di amministrazione illustra l'attuazione degli obiettivi indicati nel budget e nel piano industriale in apposita sezione della relazione sulla gestione prevista nell'art. 2428 c.c.;
 - e) il consiglio di amministrazione che intenda non rispettare gli indirizzi contenuti nel budget e nel piano industriale adotta apposita motivata delibera e la trasmette senza indugio ai soci.
2. Gli obiettivi di attività ordinaria sui servizi pubblici locali affidati alle società devono essere puntualmente definiti nel contratto di servizio in termini di indicatori di attività e di risultato. Nel contratto di servizio deve essere prevista anche la verifica periodica degli indicatori e la predisposizione della carta dei servizi.
3. Il modello di governance è rivolto alle società a capitale interamente pubblico ed a quelle controllate dal Comune di Forlì. Il modello è proposto anche alle società o enti nei quali il Comune abbia una significativa partecipazione e la sua sostanziale accettazione da parte degli altri soci costituisce elemento preferenziale nelle scelte di partecipazione.
4. Lo schema del processo di programmazione e controllo è rappresentato nell'allegato n. 2.

Art. 221 – Indirizzi programmatici ed esercizio delle funzioni di controllo nei confronti delle società e degli enti partecipati

1. Il Comune definisce gli indirizzi programmatici per l'attività di società ed enti partecipati nel piano generale di sviluppo. Per le società e gli enti controllati, tali indirizzi programmatici sono ripresi nel budget annuale o nel piano industriale pluriennale, se adottato. Per gli altri organismi partecipati, tali indirizzi programmatici costituiscono, per i rappresentanti del Comune, la base di negoziazione nella definizione dei rispettivi programmi all'interno degli organi sociali.
2. Il consiglio comunale esprime le proprie funzioni di indirizzo mediante l'approvazione dei seguenti atti ritenuti fondamentali per l'attività delle società e degli enti partecipati: (i) approvazione ed aggiornamento annuale del piano generale di sviluppo, contenente eventuali azioni strategiche riferite all'attività degli enti e delle società partecipate (da valere come indirizzi); (ii) approvazione dei bilanci comunali comprendenti le risultanze economiche degli enti e delle società partecipate; (iii) approvazione degli atti di partecipazione a società di capitali e di amministrazione straordinarie degli enti e società partecipati (modifiche statutarie, interventi sul capitale sociale, conferimenti patrimoniali), anche attraverso gli atti di partecipazione alle assemblee straordinarie delle società definendone i relativi indirizzi; (iv) affidamento diretto di beni e servizi a società in house providing; (v) approvazione degli indirizzi per le nomine da parte del sindaco, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera m), dell'ordinamento delle autonomie locali; (vi) esercizio in via generale delle funzioni di controllo politico-amministrativo.
3. La giunta comunale interviene in ausilio e supporto del sindaco, ogni qual volta il sindaco o l'assessore delegato lo ritenga necessario su ogni questione attinente i rapporti fra il Comune e gli enti o società partecipate. In particolare: (i) predispone le delibera consiliare; (ii) nell'ambito del piano esecutivo di gestione, definisce il piano degli obiettivi per le società partecipate; (iii) approva la partecipazione alle assemblee ordinarie degli enti e delle società partecipate, definendone i relativi indirizzi.
4. Il sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante del Comune: (i) partecipa all'assemblea degli enti e delle società partecipate ed esprime il proprio voto sulla base degli indirizzi formulati dal consiglio comunale o dalla giunta, secondo la competenza; (ii) partecipa alle riunioni delle assemblee di sindacato o dei comitati di coordinamento previsti dai patti di sindacato o dalle convenzioni approvate dal consiglio comunale; (iii) nomina o designa con proprio decreto gli amministratori e i componenti del collegio sindacale per i quali lo statuto degli enti o delle società partecipate prevede tale facoltà, anche ai sensi degli artt. 2449 e 2450 cc.

Nell'esercizio di tali poteri il sindaco si attiene agli indirizzi del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera m), dell'ordinamento delle autonomie locali.

TITOLO II – NOMINE E DESIGNAZIONI DEL SINDACO

SEZIONE I – CRITERI PER LE NOMINE

Art. 222 – Indirizzi del consiglio comunale

1. Spetta al consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. m), dell'ordinamento delle autonomie locali, definire gli indirizzi per la nomina e la designazione, di competenza del sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni Tali indirizzi integrano quelli stabiliti nel presente regolamento e sono deliberati entro 30 (trenta) giorni dall'insediamento.
2. Quando il consiglio non deliberi nei termini previsti dal comma 1, il sindaco provvede agli atti di sua competenza secondo i criteri dettati dal presente regolamento.
3. Coloro che sono stati nominati o designati a rappresentare il Comune presso enti, aziende ed istituzioni, sono tenuti, nell'espletamento del proprio mandato, a conformarsi agli indirizzi espressi dal consiglio comunale nei settori di competenza degli enti, aziende, società, istituzioni ed organizzazioni nelle quali sono stati chiamati ad operare e a relazionare annualmente agli organi comunali sulla funzione svolta.

Art. 223 – Nomine e designazioni dirette

1. Gli indirizzi di cui al presente capo concernono le nomine e le designazioni di competenza del sindaco in ordine ai seguenti incarichi:
 - a) amministratori e sindaci revisori di aziende speciali ed istituzioni del Comune;
 - b) amministratori e sindaci revisori di società partecipate dal Comune, quando si tratta di nomina riservata al Comune ai sensi dell'art. 2449 c.c. ovvero quando in base a patti parasociali sia riservata al Comune la loro designazione ai fini della nomina da parte dell'assemblea della società;
 - c) amministratori e sindaci revisori di istituzioni pubbliche ove per legge o statuto sia riservata al Comune la nomina o la designazione di uno o più amministratori;
 - d) componenti di organi amministrativi interni all'amministrazione (commissioni consultive, conferenze permanenti, ecc.), anche a seguito di designazioni riservate ad altri enti od organismi;
 - e) componenti di organi amministrativi esterni all'amministrazione, la cui designazione sia riservata al Comune.

Art. 224 – Requisiti di ordine morale

1. Nel procedere alle nomine di sua competenza il sindaco dovrà assicurarsi che i candidati alla nomina non si trovino in nessuna delle condizioni che la legge qualifica come ostative all'accesso alle cariche amministrative.
2. I candidati alla nomina pertanto:
 - a) non devono trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dagli artt. 58 e 59 dell'ordinamento delle autonomie locali;
 - b) non devono trovarsi in conflitto di interesse con l'incarico da assumere né trovarsi in condizione di conflitto di interesse con l'ente, inteso come interesse diretto, concreto ed attuale, per liti pendenti o per

altra causa o titolo.

3. Qualora la nomina determini una situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 61 dell'ordinamento degli enti locali ai fini della sua rimozione sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 60 dello stesso ordinamento, commi 2, 3, 5, 6 e 7.

SEZIONE II – PROCEDURE PER LE NOMINE

Art. 225 – Struttura degli organi di amministrazione

1. La nomina di un amministratore unico, ove prevista dallo statuto sociale, è sempre opportuna nei seguenti casi:
 - a) minore complessità o dimensione dell'attività sociale;
 - b) in correlazione a situazioni particolari o contingenti dell'organismo, quali: situazione di emergenza economica e finanziaria;
 - c) esigenza di affrontare momenti di rilevante trasformazione societaria, sulla base di indirizzi strategici dell'ente controllante o del gruppo pubblico di controllo.
2. Quando non ricorrono le situazioni indicate al comma 1, l'amministrazione è affidata ad un consiglio di amministrazione la cui numerosità deve rispettare i limiti stabiliti dall'art. 1, comma 729, della legge n. 296/2006.
3. Il numero dei componenti del consiglio nominati o designati dai soci pubblici locali nelle società miste, stabilito dalla legge nel numero massimo di 5 (cinque), deve essere in proporzione alla quota di partecipazione complessiva dagli stessi detenuta. I patti parasociali eventualmente sottoscritti dal Comune, assicurano il rispetto di tale principio.
4. La composizione del consiglio di amministrazione tiene conto dei seguenti criteri:
 - a) presenza di amministratori esecutivi (presidente, amministratori delegati, amministratori che ricoprono funzioni direttive nella società) e amministratori non esecutivi;
 - b) il numero degli amministratori non esecutivi deve essere tale da garantire che il loro giudizio possa avere un peso significativo nell'assunzione delle decisioni consiliari.

Art. 226 – Requisiti culturali e professionali per le nomine

1. Le nomine sono effettuate dal sindaco sulla base delle competenze specifiche nei settori di attività delle società, aziende, enti ed istituzioni oggetto della nomina o di valide e comprovate competenze amministrative o professionali. Sono in particolare oggetto di valutazione:
 - a) i titoli di studio che hanno attinenza con l'area di attività dell'organismo cui la nomina di riferisce. Sono, altresì, valutati i titoli abilitanti all'esercizio della libera professione che siano correlati con il mandato che si intende conferire, ovvero i titoli di specializzazione o indicanti particolare esperienza nell'ambito delle materie o campi di attività correlati con la carica;
 - b) il possesso di ulteriori titoli di carattere vario attinenti il tipo di incarico o di mandato che si intende conferire. In particolare, si terrà conto della circostanza che il nominando abbia rivestito per un certo numero di anni (almeno cinque) cariche pubbliche elettive;
 - c) le esperienze in campo imprenditoriale o della direzione organizzativa di società od enti, in particolare quando le nomine si riferiscano ad aziende o società di produzione di beni o servizi.

Art. 227 – Procedure per le nomine

1. Le nomine di competenza del sindaco avvengono mediante la scelta di candidature ottenute con avviso pubblico (call pubblica) tra una platea di competenti idonei allo svolgimento dell'incarico sulla base di alta esperienza professionale.
2. Al di fuori dei casi in cui il provvedimento di nomina riguarda un amministratore comunale, un dirigente o funzionario interno all'ente, il sindaco, prima di procedere alla nomina, provvede a seconda dei casi:
 - a) dare notizia ai capigruppo consiliari e agli istituti di partecipazione popolare previsti dallo statuto, delle nomine cui deve provvedersi;
 - b) quando le nomine si riferiscono alle aziende o società indicate all'art. 226, lett. c), a darne notizia agli ordini professionali e alle associazioni imprenditoriali per ottenere segnalazione di terne di candidati.
3. Il sindaco, qualora nel corso del mandato la persona nominata o designata cessi dall'incarico per dimissioni o per qualunque altra causa, provvede alla sostituzione sulla base delle residue candidature risultanti dalla procedura ad evidenza pubblica.
4. I capigruppo consiliari, gli istituti di partecipazione popolare, le organizzazioni imprenditoriali e gli ordini professionali possono presentare le proposte di candidature entro il termine stabilito dal sindaco.
5. Ogni candidatura deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) dati anagrafici completi e residenza;
 - b) titoli di studio;
 - c) curriculum professionale corredato da eventuale documentazione pertinente allo specifico incarico;
 - d) elenco delle cariche pubbliche ricoperte e delle cariche in altri organismi societari o aziende.
6. Il provvedimento di nomina, ovvero la comunicazione di designazione è motivato con riferimento ai requisiti di cui ai punti precedenti.
7. Non possono essere nominati o designati coloro che hanno ricoperto il medesimo incarico per due mandati consecutivi.

Art. 228 – Nomina dei revisori dei conti presso enti e società partecipate

1. In caso di nomina, da parte del sindaco, di uno o più revisori dei conti nelle società, aziende o enti partecipati, il sindaco si avvale dell'elenco di professionisti o soggetti abilitati che hanno dato disponibilità per l'incarico di revisore dei conti del Comune di Forlì.
2. L'elenco di cui al comma 1 può essere integrato a seguito di richiesta.
3. Salvo speciale motivazione si ritiene inopportuna la nomina di coloro che già ricoprono due incarichi su nomina o designazione del sindaco

Art. 229 – Pubblicità delle nomine

1. I provvedimenti di nomina di cui agli artt. 223 e 228, sono comunicati al consiglio comunale nella seduta successiva e sono pubblicati all'albo pretorio per un periodo di giorni 15 (quindici).
2. Dei provvedimenti di nomina è data notizia mediante comunicato stampa entro 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione sul sito ai sensi dell'art. 1, comma 729, della legge n. 296/2006. Ai relativi adempimenti provvede il responsabile dell'unità competente in materia di partecipazioni societarie integrando i dati dell'albo di cui al comma 3 con le informazioni che le società partecipate sono tenute a comunicare agli enti soci a termini di legge. L'unità predetta ha cura che le informazioni inserite nel sito informatico del Comune oltre a soddisfare i requisiti di legge, siano tali da assicurare la più ampia conoscibilità dell'attività delle società partecipate sotto il profilo sociale, economico e finanziario.

3. Presso la segreteria del sindaco è istituito l'albo delle nomine conferite. L'albo è predisposto, tenuto ed aggiornato dal predetto ufficio, secondo modalità che assicurino un'agevole consultazione e la possibilità di una completa conoscenza dei procedimenti e degli atti di nomina.

4. Nell'albo devono comunque essere indicati:

- a) il nome e cognome, luogo e data di nascita delle persone che ricoprono o hanno ricoperto incarichi;
- b) il riferimento alle norme sulla base delle quali si provvede alle nomine;
- c) gli estremi del provvedimento e della sua pubblicazione;
- d) la durata dell'incarico e la data di scadenza della stessa;
- e) i compensi e le indennità connesse all'incarico.

Art. 230 – Nomine da parte delle assemblee

1. Quando la nomina di amministratori e sindaci revisori è di competenza dell'assemblea della società o dell'ente partecipato, il sindaco che interviene per conto del Comune alla riunione dell'assemblea, partecipa alla relativa deliberazione ispirandosi, per quanto possibile, ai criteri ed agli indirizzi del presente regolamento.

SEZIONE III – CODICE DI COMPORTAMENTO DEGLI AMMINISTRATORI NOMINATI

Art. 231 – Codice di comportamento dei rappresentanti del Comune negli organi di amministrazione

1. Il codice di comportamento riportato nell'allegato n. 1, definisce i flussi informativi che devono intercorrere tra i rappresentanti del Comune negli organi sociali delle società e degli enti partecipati e il socio Comune.

TITOLO III – COORDINAMENTO CON LA DISCIPLINA GIURIDICA DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231

Art. 232 – Responsabilità degli amministratori nei confronti della società

1. Le società e gli enti soggetti alla disciplina del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica), adottano modelli di organizzazione e di gestione ai codici di comportamento redatti ai sensi dell'art. 222 della predetta disciplina.

2. Il presidente del consiglio di amministrazione convoca le riunioni e si adopera affinché ai membri del consiglio siano fornite, con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione, la documentazione e le informazioni necessarie per permettere al consiglio stesso di esprimersi con consapevolezza sulle materie sottoposte al suo esame ed approvazione.

3. Allorché il consiglio, ai fini di una gestione efficace ed efficiente della società, abbia conferito deleghe a taluni amministratori, il consiglio stesso, nella relazione sulla gestione, fornisce ai soci adeguata informativa in merito alle ragioni di tale scelta organizzativa.

4. E' sempre opportuno evitare la concentrazione di cariche sociali in una sola persona.

5. Gli amministratori sono tenuti a conoscere i compiti e le responsabilità inerenti alla carica. Il presidente del consiglio di amministrazione cura che gli amministratori partecipino ad iniziative volte ad accrescere la

loro conoscenza della realtà e delle dinamiche aziendali, avuto anche riguardo al quadro normativo di riferimento, affinché essi possano svolgere efficacemente il loro ruolo.

6. Fermo restando quanto stabilito all'art. 231 per coloro i quali sono stati nominati in rappresentanza del Comune, gli amministratori ed i sindaci sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti e a rispettare la procedura adottata per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di tali documenti.

7. Il consiglio di amministrazione adotta idoneo sistema di controllo interno ispirato ai principi fondamentali del codice di autodisciplina della borsa italiana ed incarica un amministratore esecutivo di sovrintendere alla sua funzionalità.

8. Il consiglio di amministrazione adotta misure volte ad assicurare che le operazioni nelle quali un amministratore sia portatore di un interesse per conto proprio o di terzi e quelle poste in essere con parti correlate vengano compiute in modo trasparente e rispettando i criteri di correttezza sostanziale e procedurale al fine di evitare i possibili conflitti di interesse.

TITOLO IV – COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Art. 233 – Criteri per la determinazione dei compensi degli amministratori

1. Il Comune, nella determinazione dei compensi agli amministratori degli organismi di cui all'art. 218, opera per quanto possibile, attraverso i propri organi, sulla base dei criteri stabiliti nel presente regolamento.

2. I compensi degli amministratori di consorzi, ex art. 31 del t.u. n. 267/2000, e delle aziende ex art. 114 del medesimo t.u., sono determinati secondo i criteri stabiliti dall'art. 82 del t.u. n. 267/2000. Gli organi competenti alla fissazione di tali compensi devono attenersi ai seguenti ulteriori criteri: (a) utilizzare la facoltà di diminuzione dell'indennità rispetto alla misura massima prevista, graduandola in misura variabile dal cinquanta per cento al settantacinque per cento di quella massima stabilita, a seconda della rilevanza economico-patrimoniale o della complessità tecnico-organizzativa dell'ente; (b) prevedere per i membri del consiglio di amministrazione, compreso il vice presidente, se previsto, un'indennità non superiore al trenta per cento di quanto stabilito per il presidente; (c) in caso sia prevista in luogo di un'indennità di carica, l'indennità di presenza, la stessa è determinata in misura non superiore all'indennità di presenza stabilita per il consigliere comunale del Comune di riferimento.

3. I compensi degli amministratori di agenzie previste da norme regionali o statali e per le aziende di servizi ex IPAB, se non stabiliti per legge, sono determinati con gli stessi criteri di cui al comma 2.

4. I compensi degli amministratori degli organismi aventi solamente autonomia gestionale (istituzioni, associazioni intercomunali e similari) sono determinati per il presidente in misura non superiore al trenta per cento di quella stabilita per il sindaco e per gli altri amministratori, compreso il vice presidente, se previsto, in misura non superiore al trenta per cento di quella stabilita per l'assessore comunale. Ove l'amministrazione possa essere affidata ad amministratori o a dirigenti comunali, il relativo incarico è gratuito.

5. Gli eventuali compensi previsti per gli amministratori di associazioni, enti non economici e fondazioni devono avere di massima carattere simbolico, fermo restando il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Art. 234 – Graduazione dei compensi degli amministratori delle società partecipate

1. I compensi degli amministratori di società di capitali sono stabiliti dall'assemblea della società entro i limiti massimi stabiliti dalla legge.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, il Comune, nell'ambito dell'esercizio delle proprie potestà in via diretta o nell'ambito delle assemblee delle società partecipate, si uniforma ai criteri indicati nel comma 3 e seguenti.
3. I compensi sono di massima graduati in relazione all'appartenenza della società ad una di queste tipologie:
 - a) società quotate in borsa;
 - b) società mista che opera sul mercato in regime di competitività in settori complessi e con dimensioni economico finanziarie elevate;
 - c) come al punto b) con dimensioni economico finanziarie di significativa importanza ovvero società interamente pubbliche o affidatarie in house con dimensioni economico finanziarie elevate operanti su bacino almeno interprovinciale;
 - d) società mista o interamente pubblica per la gestione di servizi o funzioni di interesse pubblico, con dimensioni economico finanziarie rilevanti ovvero società interamente pubbliche o affidatarie in house con dimensioni economico finanziarie elevate operanti in ambito provinciale;
 - e) società mista o interamente pubblica per la gestione di servizi o funzioni di interesse pubblico, con dimensioni economico finanziarie significative;
 - f) come al punto e) con dimensioni economico finanziarie modeste.
4. E' opportuno che una parte significativa dei compensi degli amministratori esecutivi sia legata ai risultati economici conseguiti o al raggiungimento di obiettivi specifici preventivamente indicati dall'assemblea.
5. Nella graduazione dei compensi si deve avere cura che, ad eccezione del caso di cui al comma 3, sub a, sia rispettato un tetto massimo corrispondente ad una percentuale dell'indennità spettante al sindaco o al presidente del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione rispettivamente per il presidente o amministratore unico e per gli altri amministratori compreso il vice presidente, se previsto, è fissata secondo la seguente scala di riferimento:
 - 1) per le società sub b) massimo ottanta per cento e trenta per cento ;
 - 2) per le società sub c) massimo settanta per cento e venticinque per cento;
 - 3) per le società sub d) massimo sessanta per cento e venti per cento;
 - 4) per le società sub e) massimo quaranta per cento e quindici per cento;
 - 5) per le società sub f) massimo venticinque per cento e dieci per cento.
6. Ove sia prevista, in luogo dell'indennità di carica, una indennità di presenza per le riunioni dell'organo amministrativo, il compenso globale non deve superare quello stabilito al comma 5 calcolando la cadenza di una riunione mensile dell'organo di amministrazione.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 235 – Disposizioni finali

1. Le prescrizioni e le direttive contenute nei Titoli I, III e IV, costituiscono indirizzi cui sono tenuti ad uniformarsi gli organi comunali negli atti deliberativi aventi contenuti afferenti la partecipazione del Comune in società ed enti partecipati; ogni scostamento rispetto a tali indirizzi è motivato con riferimento alle ragioni specifiche che inducono ad assumere comportamenti difformi. Essi costituiscono altresì gli indirizzi cui

devono attenersi i rappresentanti del Comune sia a livello politico, sia a livello gestionale, nella negoziazione in ogni sede degli istituti che disciplinano o regolano l'attività delle società e degli enti partecipati.

2. Gli indirizzi di cui al Titolo II sono stabiliti in applicazione dell'art. 42, comma 2, lett. m) dell'ordinamento delle autonomie locali.